

La corrispondenza  
deve richiamare l'og-  
getto cui riferisce, e  
non i soli numeri.

# REGNO D' ITALIA.

OGGETTO

Milano li 9. Maggio 1808.

## IL MINISTRO DELLA GUERRA AL SIG. PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA.

**S**ignore! L'Articolo 265, del Regolamento primo Luglio 1807. sull'Amministrazione, e Contabilità dei Corpi vuole che i Gendarmi a Cavallo in servizio straordinario fuori del loro Dipartimento, ricevano il foraggio in natura dagli Impresari pubblici, o dalle Autorità Civili, salvo l'opportuno rimborso.

Con questo Decreto si è voluto stabilire, che in quelle Comuni in cui non esistono Magazzini dell'Appaltatore; le Amministrazioni Municipali vi debbano supplire coi propri loro mezzi.

Egli è per dare esecuzione al detto Decreto, che furono addottate le seguenti discipline:

1. Le Municipalità fanno somministrare il foraggio ai Gendarmi in servizio straordinario dietro buoni da loro stessi rilasciati (vedi la modula) e vidimati dal Commissario di Guerra ove l'appaltatore delle sussistenze Italiane non ha Magazzini di distribuzione.
  2. Questi buoni riepilogati in un borderò particolare vengono mensilmente trasmessi dalle Comuni alla loro rispettiva Prefettura.
  3. Le Prefetture raccolte pure mensilmente le Contabilità dei Comuni le inviano al Commissario di Guerra di riparto, riunendole in un solo borderò. Esse vi esporranno però l'importo de' generi forniti regolato sul prezzo medio risultante dalla somma de' prezzi in corso sotto l'epoca in cui ne' Comuni fu fatta la somministrazione.
  4. Di tutte queste Contabilità i Commissari di Guerra di riparto compongono una Contabilità sola trimestrale, la regolarizzano, e la spediscono al Ministero della Guerra.
  5. Il Ministero fa corrispondere immediatamente l'importo dei tre quarti alle rispettive Prefetture, obbligo delle quali si è di ripartirlo nell'egual proporzione fra i Comuni somministranti.
  6. A liquidazione ultimata lo stesso Ministero fa pervenir loro il restante importo col mezzo delle Prefetture tenute a farne la ripartizione nel modo stabilito dall'art. precedente.
- Piaccia adunque alla Prefettura di diramare gli ordini opportuni, affinché le presenti disposizioni, che assicurando il servizio del foraggio alla Gendarmeria garantiscono nel medesimo tempo il rimborso alle Comuni, siano puntualmente, e diligentemente osservate dalle Amministrazioni Municipali, mentre noi può dipendere che da questo, e dalla sollecitudine, e regolarità che metteranno nella compilazione dei loro Conti il pronto pagamento delle spese, a cui si assoggettano per assoluta indispensabilità.
- Ho l'onore di salutarla con distinta considerazione.

*Firmat. = C A F F A R E L L I*

Servizio 1808 mese di

Comunità di

*Specifiche delle somministrazioni de' foraggi fatte della suddetta Comune per gli Gendarmi a cavallo  
in servizio straordinario fuori del loro Dipartimento.*

DATA DELLA FORNITURA	NUMERO			QUANTITA'			PREZZI			IMPORTO
	dei Boni	delle Razioni	Numero	del Fieno	della Paglia	dell' Avena	del Fieno al Quintale	della Paglia al Quintale	dell'Avena al Boisseau	
		Numero	Quintali	Quintali	Boisseau	Lir.	Lir.	Lir.	Lir.	C.

N. B. Un Quintale consiste in libbre cento di Francia corrispondenti a libbre 64 once 5 den. 5 di Milano.  
di due terzi di Boisseau di Avena ( quartara 1 metà 3 quartini 3  $\frac{1}{2}$  once 19 misura Milanese. )

La ratione di foraggio è composta { di dieci libbre di Francia di Fieno ( libbre 6 once 17  $\frac{2}{3}$  peso di Milano. )  
di dieci libbre idem di Paglia ( come sopra. )